



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE
C.F. 83000710307

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

**REGOLAMENTO DEI CENTRI ESTIVI
della Città di Lignano Sabbiadoro**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05.05.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 30 del 22.03.2006
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 23 del 3 maggio 2012.

ART. 1 – OBIETTIVI

L'amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.

I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorativa.

Le proposte offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate durante l'anno, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie.

ART. 2 - LA GESTIONE

Per la gestione dei Centri estivi comunali l'Amministrazione, in osservanza del D.P.R. 22.05.01 n° 190 "Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7 comma 2 della LR. 13/2000" e s.m.i.:

- ❖ si avvale di personale esterno in possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento
- ❖ individua le sedi delle attività estive con caratteristiche idonee ed atte a garantire ai minori spazi e aree verdi in grado di soddisfare le loro esigenze.

L'Amministrazione comunale garantisce inoltre:

- ❖ Lo svolgimento di attività educative e ricreative variegata e rispondenti alle diverse età presenti
- ❖ Il servizio mensa e il servizio trasporto
- ❖ Attività integrative quali: gite ed escursioni, utilizzo di servizi ed attrezzature presenti sul territorio
- ❖ Attrezzature e materiali vari a supporto delle attività proposte, salvo quelli previsti in carico alla ditta aggiudicataria della gestione

ART. 3 – IL PERSONALE EDUCATIVO

I centri estivi vengono gestiti avvalendosi di personale qualificato appositamente selezionato, cui potranno essere affiancati educatori per i bambini disabili ed operatori volontari.

Gli oneri derivanti dall'impiego di educatori per i bambini disabili non residenti saranno a carico del Comune di residenza.

Il rapporto educatori/bambini terrà conto dell'età e delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art.2.

ART. 4 - LE ATTIVITA' NEI CENTRI ESTIVI

Le attività educative e ricreative proposte all'interno dei centri estivi sono organizzate in coerenza con il progetto educativo elaborato annualmente, che considera quali elementi fondamentali:

- la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero;
- la promozione delle capacità di condivisione, del rispetto reciproco e della collaborazione mediante lo sviluppo di esperienze di gruppo;
- l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla manipolazione, alla drammatizzazione, dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria;
- l'accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà;
- il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntato alla collaborazione;
- l'appartenenza alla propria comunità attraverso specifici interventi per favorirne la conoscenza;
- il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda e stimolare il rispetto e la cura dei beni e delle risorse disponibili nel proprio ambiente di vita;
- la continuità con le esperienze precedenti e con le altre agenzie educative del territorio.

I progetti per singolo centro estivo saranno differenziati per età e terranno conto delle risorse e delle competenze disponibili.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro estivo è un servizio educativo rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze (di seguito indicati come utenti) frequentanti le Scuole dell'infanzia, Scuola primaria e secondaria di primo grado, attivato nei periodi di chiusura delle scuole.

Le sedi, i periodi di apertura e le modalità di gestione sono stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale. Di norma vengono attivate tre tipologie di centri estivi diurni:

- uno per la fascia d'età 3-6 anni
- uno per la fascia d'età 6-11 anni
- uno per la fascia d'età 11-15 anni
-

organizzati nel periodo estivo: due turni quindicinali nel mese di luglio e due turni quindicinali nel mese di agosto.

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono essere iscritti ai centri estivi bambini e ragazzi come di seguito specificato:

Centro estivo per bambini in età 3-6 anni

Tutti coloro che hanno frequentato o frequenteranno la Scuola dell'infanzia.

Centro estivo per bambini in età 6-11 anni

Tutti coloro che hanno frequentato la Scuola primaria di 1° grado (scuola elementare).

Centro estivo per ragazzi in età 11 -15 anni

Tutti coloro che hanno frequentato l'obbligo scolastico dalla secondaria di primo grado (scuola media inferiore) alla prima superiore compresa.

ART. 7 - CRITERI E PRIORITA' PER L'ACCESSO

Sulla base della capienza prevista per ogni turno, potranno accedere ai centri estivi gli utenti che soddisfano i requisiti di età di cui all'art.2, che frequentano le Scuole dell'infanzia pubblica e privata, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado (media inferiore) e la prima superiore.

Le ammissioni a ciascun centro saranno disposte con il seguente ordine di priorità:

1) Utenti residenti

Le domande dei residenti saranno ordinate secondo i seguenti criteri:

1. Utenti con handicap;
2. casi sociali seguiti dai servizi sociali;
3. altri utenti in base alla data di presentazione della domanda successiva alla pubblicazione dell'avviso di apertura delle iscrizioni, con precedenza per chi richiede la partecipazione a tutti e due mesi;

2) Utenti non residenti che frequentano le scuole di Lignano Sabbiadoro

Anche in questa tipologia sarà osservato l'ordine di priorità indicato per gli utenti residenti.

3) Utenti non residenti che non frequentano le scuole di Lignano Sabbiadoro

Anche in questa tipologia sarà osservato l'ordine di priorità indicato per gli utenti residenti.

ART. 8 - ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, devono essere presentate entro i termini e con le modalità comunicati di anno in anno dal Comune, il quale informa le famiglie tramite le Scuole di appartenenza ed a mezzo affissioni pubbliche.

Le domande d'iscrizione, inoltrate successivamente al termine perentorio indicato nell'avviso, potranno essere accolte, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento dei posti disponibili per ogni turno.

L'iscrizione è valida solo in presenza di domanda scritta, mentre viene confermata ad avvenuto pagamento della quota di partecipazione.

Il Comune potrà autorizzare l'accoglimento di iscrizioni oltre il numero previsto per singolo turno nelle diverse sedi dei centri estivi, previa verifica di fattibilità ed in accordo con la ditta incaricata della gestione dei centri estivi, nel rispetto delle priorità previste all'art.3.

ART. 9 - RETTE DI PARTECIPAZIONE

La frequenza al centro estivo è subordinata al pagamento di una retta di compartecipazione che ha carattere onnicomprensivo e si configura come contribuzione agli oneri del servizio ed è comprensiva, tra l'altro, dei servizi mensa e trasporto.

La natura giuridica della retta quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utente, ad esclusione dei casi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

La retta di partecipazione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000, con riferimento al grado di copertura del costo dei servizi; contestualmente la Giunta Comunale stabilisce le rette per gli utenti non residenti.

Il pagamento avviene in soluzione anticipata all'atto dell'iscrizione e garantisce la conferma di accoglimento della domanda di partecipazione ai centri estivi.

ART. 10 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

La Giunta Comunale stabilisce annualmente, con riferimento al grado di copertura del costo dei servizi indicato negli appositi atti di programmazione e bilancio, la retta di partecipazione a carico delle famiglie.

Analogamente la Giunta Comunale può stabilire annualmente una riduzione della retta nel caso di due o più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente i centri estivi.

La Giunta comunale può prevedere riduzioni della retta di partecipazione previa valutazione della situazione economica dei richiedenti, che dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità, definendo annualmente con specifico atto criteri e modalità per l'attribuzione di tali agevolazioni.

Potrà inoltre prevedere esoneri al pagamento della retta solo per situazioni particolari di disagio sociale ed economico su proposta dei servizi sociali.

Per ottenere le agevolazioni sopra previste il richiedente deve presentare apposita domanda all'ufficio competente. Tale ultima circostanza autorizza l'eventuale pagamento posticipato a conclusione dell'istruttoria e comunque entro la scadenza stabilita annualmente.

ART. 11 - RINUNCE, RITIRI E RIMBORSI

Le domande di rinuncia o di ritiri dal servizio, che consentono il rimborso delle relative rette versate, devono essere presentate per iscritto una settimana prima dell'avvio dei centri estivi o una settimana prima dell'inizio del turno prescelto.

Può essere richiesto il rimborso delle quote versate in caso di ricovero ospedaliero o malattia del bambino, o in casi particolari da valutare di volta in volta, tale da impedire o ridurre la frequenza al centro estivo, previa presentazione di domanda scritta unita al relativo certificato medico, ove previsto.

La quota da rimborsare sarà determinata sulla base della effettiva frequenza del minore, come di seguito specificato:

1. 100% della retta se il minore non ha mai frequentato
50% del costo retta giornaliera per il numero di giorni non frequentati

ART. 12 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.

ART. 13 – SCIA PER APERTURA CENTRI DI VACANZA PER MINORI

Ogni anno, prima dell'avvio dei centri di vacanza per minori, pubblici e privati, i soggetti gestori dovranno presentare, al Comune la SCIA (Segnalazione certificata d'inizio attività) per l'apertura e il funzionamento temporaneo dei Centri estivi sul territorio comunale, ai sensi della L.R. 13/2000 e s.m.i. art. 7 c.1 e relativo regolamento di applicazione D.P.R. 22.05.01 n° 190/Pres.

I soggetti gestori, contestualmente alla SCIA, dovranno presentare il progetto educativo/organizzativo e fornire ogni ulteriore informazione, come richiesta nella modulistica appositamente predisposta.

Modalità e modulistica sono comunicate e rese disponibili attraverso il sito internet del Comune.

Al Comune compete, ai sensi della L.R. 13/2000 e s.m.i. art. 7 c.1, la funzione di vigilanza e controllo, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.

ART. 14 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme regionali vigenti in materia.

Lignano, 3 maggio 2012